



All.1 D GC 19/12/2023

DISCIPLINA TUTELA WHISTLEBLOWER

Art. 1 – Ambito di applicazione oggettivo

1. La presente disciplina si applica alla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, in attuazione delle previsioni contenute nel D.Lgs.10 marzo 2023, n.24
2. Ai sensi della presente disciplina il whistleblower (o segnalante) è il soggetto specificato al successivo paragrafo 2 che, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito semplicemente RPCT) o all'Autorità nazionale anticorruzione (in seguito semplicemente ANAC), o effettua divulgazioni pubbliche, ovvero denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Camera, di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Art. 2 – Ambito di applicazione soggettivo

1. Possono segnalare illeciti nella modalità di seguito individuata:
 - a) i dipendenti della Camera di Commercio, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - b) i dipendenti dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - c) i dipendenti degli enti di diritto privato controllati dalla Camera;
 - d) i fornitori, i collaboratori e i consulenti della Camera di Commercio e dell'Azienda Speciale con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
 - e) volontari e tirocinanti che prestano la propria attività presso la Camera di Commercio e/o l'Azienda speciale.

Art. 3 – Oggetto della segnalazione

1. Costituiscono oggetto di segnalazione le condotte illecite, tentate, presunte ed effettive di cui i soggetti elencati al paragrafo precedente siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. Sono escluse le informazioni acquisite in violazione di legge.
2. Costituiscono altresì oggetto di segnalazione le denunce fatte nell'interesse pubblico o a tutela dell'integrità della Camera e non quelle fatte nell'interesse di carattere personale del segnalante.
3. Per “condotte illecite” si intendono le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, compresa la violazione di norme che diano corso a illeciti civili, amministrativi, contabili e/o penali.
4. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina gli atti corruttivi, posti in essere in violazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nell'apposita sezione del P.I.A.O. e/o nel codice di comportamento
5. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina le segnalazioni fondate su:



- lamentele di carattere personale del segnalante;
 - rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
 - rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi.
6. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche le condotte volte ad occultare le violazioni.
7. I comportamenti oggetto di segnalazione:
- possono qualificarsi come commissivi di una specifica violazione o anche come semplicemente omissivi rispetto alla violazione medesima;
 - possono riguardare una richiesta di violazione o l'induzione a commettere una violazione;
 - sono idonei a recare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale all'ente.
8. Ai sensi della normativa di riferimento, inoltre, costituiscono oggetto di segnalazione:
- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni riscontrate;
 - le attività illecite non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
 - i fondati sospetti.

Art. 4 – Contenuto della segnalazione

1. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e fornire il maggior numero di elementi, a conoscenza del segnalante, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, anche ai fini dell'individuazione degli autori della presunta condotta illecita.
2. La segnalazione pertanto contiene:
- a) generalità del segnalante;
 - b) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - c) circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione;
 - d) generalità dell'autore dei fatti, se conosciute;
 - e) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
 - f) eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
 - g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati
3. Con riguardo alle segnalazioni anonime, saranno prese in considerazione anche le comunicazioni non sottoscritte che risultino manifestamente fondate e dalle quali emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti.
4. La tutela dell'anonimato è garantita ad eccezione dei casi in cui:
- a) la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
 - b) l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, ecc.).

Art. 5 – Destinatari e modalità di segnalazione

1. I soggetti di cui al paragrafo 2 che intendono segnalare situazioni di illecito come sopra rappresentate utilizzano il canale interno tramite la piattaforma informatica del sito web camerale a ciò dedicata. Attraverso la piattaforma, la segnalazione viene effettuata compilando il relativo



questionario, che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie.

2. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

3. La segnalazione è ricevuta dal RPCT e gestita garantendo l'anonimato del segnalante. La piattaforma permette il dialogo tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti.

4. Su richiesta del segnalante, la rappresentazione delle situazioni di illecito può essere effettuata anche in forma orale nell'ambito di un incontro diretto con il RPCT. L'incontro dovrà essere fissato entro sette giorni dalla richiesta. Dell'incontro sarà redatto apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto dal segnalante e dal RPCT, quindi conservato con protocollo riservato.

5. Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal RPCT, tale comunicazione deve essere trasmessa all'ANAC che la gestirà sulla base delle proprie procedure.

6. Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia), la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Art. 6 – Procedura di accertamento della violazione

1. Entro sette giorni dalla ricezione viene rilasciato alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione e il RPCT prende in carico la segnalazione per l'istruttoria:

a) il RPCT effettua la valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste;

b) una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. L'istruttoria condotta dal RPCT deve consistere in un'attività di verifica e di analisi sui fatti segnalati;

c) se necessario, il RPCT richiede, tramite il canale dedicato nella piattaforma informatica, chiarimenti al segnalante e a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato;

d) se necessario, il RPCT può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

2. Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il RPCT comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione. Tale riscontro può coincidere con l'esito delle attività di accertamento.



3. Qualora queste non fossero concluse, il RPCT invita il segnalante a monitorare la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.
4. L'esito dell'attività istruttoria è comunicato al segnalante.
5. Nel caso di manifesta infondatezza della segnalazione, il RPCT procede ad archiviazione adeguatamente motivata.
6. Diversamente, nel caso il RPCT ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto trasmette una relazione delle risultanze istruttorie, riferendo circa le attività svolte, ai soggetti terzi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti e in generale per il prosieguo della gestione della segnalazione, quali, ognuno secondo le proprie competenze:
 - il Segretario Generale e il Dirigente dell'Area in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori;
 - l'Ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
 - l'Autorità giudiziaria competente e l'ANAC, per i profili di rispettiva pertinenza;
 - il Dipartimento della funzione Pubblica.
7. La riservatezza del segnalante è tutelata anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata ai soggetti terzi di cui sopra.
8. Nel caso di trasmissione a soggetti interni alla Camera, il RPCT procederà a inoltrare solo il contenuto della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni alla Camera a cui è stata trasmessa la segnalazione devono informare il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti.
9. Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, all'ANAC o al Dipartimento della Funzione Pubblica, il RPCT dovrà evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi di quanto previsto al Capo II del decreto. Anche in questi casi, il RPCT effettua la trasmissione della segnalazione senza l'indicazione dell'identità del segnalante.
10. Laddove detta identità fosse richiesta dall'Autorità ricevente per esigenze istruttorie, il RPCT procederà a trasmetterla con un successivo invio, avvertendo il segnalante stesso. In questi casi, il RPCT deve comunicare al segnalante a quale soggetto esterno o Amministrazione la segnalazione è stata trasmessa. Tale soggetto è da considerare, da quel momento, titolare autonomo del trattamento dei dati.
11. Laddove, nel contesto di indagini penali e/o contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante, il RPCT può fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.
12. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge, garantendo la massima riservatezza. Il RPCT dovrà tracciare riservatamente l'attività istruttoria svolta assicurando la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo necessario al trattamento e comunque per un periodo di non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.
13. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione Europea (GDPR), al segnalato non sono comunicate le informazioni previste dall'articolo 14 dello stesso Regolamento, in quanto ciò potrebbe rendere impossibile o pregiudicare



gravemente il conseguimento delle finalità del trattamento. È tuttavia garantito, a tutela del segnalato, il rispetto di tutti i principi stabiliti all'articolo 5 del GDPR.

Art. 7 – Tutela del whistleblower

1. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e/o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), la Camera di Commercio assicura la tutela del segnalante garantendo la riservatezza della sua identità in tutte le fasi della procedura.

2. La tutela si applica non solo se la segnalazione avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali) o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

3. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

4. Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al suo nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione a essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione dello stesso. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

5. In particolare, l'identità del segnalante:

- nell'ambito del procedimento penale è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Camera contro il presunto autore della condotta segnalata, non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Se, invece, la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo se il segnalante acconsente espressamente alla rivelazione della sua identità.

6. Ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del D.Lgs.24/2023 è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013. Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (art. 2-undecies del d.lgs. 196/2003).



8. Il dipendente che segnala condotte illecite al RPCT, all'ANAC o all'Autorità giudiziaria competente gode di una serie di misure di protezione e di sostegno - come anche il divieto di ritorsione - previste dal Capo III - "Misure di protezione" del D.Lgs.24/2023.

9. Godono delle medesime misure di protezione anche altre categorie di soggetti direttamente connesse al segnalante. In particolare:

- a) i c.d. "facilitatori", cioè le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo, legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro del segnalante che hanno con quest'ultimo un rapporto corrente e abituale.

10. L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive è comunicata all'ANAC dall'interessato.

Art. 8 – Responsabilità del segnalante

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs.24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di segnalazione e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto in oggetto.

Art.9 – Pubblicità della procedura di segnalazione

1 La presente disciplina della procedura, a norma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013, viene pubblicata sul sito web istituzionale della Camera di Commercio per la sua conoscenza da parte dei destinatari della stessa.

Art.10 – Canale esterno di segnalazione di illeciti

1 Al ricorso delle condizioni previste dal D.Lgs.24/2023, è consentito di effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno, attivato dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.).

Art.11 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente procedura, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge. In detti ambiti, le disposizioni della presente procedura si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.

2. Le disposizioni della presente procedura andranno adeguate alle eventuali modifiche introdotte nella normativa di riferimento ovvero alle diverse disposizioni legislative in materia. In tali evenienze, nelle more del formale recepimento delle modifiche, si applicano le disposizioni della normativa sovraordinata.